



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

05-01-00 - Direzione Generale dell'Ambiente

05-01-08 - Servizio Valutazione Impatti e Incidenze Ambientali

Ministero della Transizione Ecologica (Mi.T.E.) – D.
G. valutazioni ambientali
VA@pec.mite.gov.it
e p.c. Ministero della Transizione Ecologica (Mi.T.E.)
– Ufficio legislativo
ufficiollegislativo@pec.minambiente.it

Oggetto: **risposta a interpello ambientale, formulato ai sensi dell'art 3-septies del D.Lgs. n. 152 /2006, e s.m.i., in ordine alla corretta interpretazione dell'art. 29 c. 3 del medesimo decreto, relativamente alla possibilità di consentire la prosecuzione dei lavori o delle attività. Richiesta chiarimenti.**

In riferimento alla nota prot. n. 95104 del 29.07.2022 (prot. D.G.A. n. 19623 del 01.08.2022) con cui codesto Ministero ha trasmesso la risposta all'interpello ambientale in oggetto, inoltrato da questo Servizio con nota prot. D.G.A. n. 12627 del 12.05.2022, si rappresenta quanto segue.

Con particolare riferimento al quesito sub a) «[...] sulla legittimità che l'autorità competente ex art. 29 c. 3 del vigente D.Lgs. 152/2006 possa esprimersi su "prosecuzione dei lavori o delle attività", ai sensi della stessa disposizione di legge, nel caso in cui l'opera non sia dotata di un valido titolo autorizzativo per la sua realizzazione o l'esercizio e/o nel caso in cui sia intervenuta una pronuncia di annullamento che abbia inciso non già su un provvedimento di V.I.A., bensì su un provvedimento autorizzatorio inerente alla realizzazione dell'opera/progetto oggetto di valutazione ambientale, ove il suddetto annullamento sia stato motivato unicamente per la rilevata necessità di previa sottoposizione a V.I.A. [...]», codesto Ministero comunica che «[...] ad avviso della Scrivente va data risposta all'interpello nel senso che le attività di cui l'Autorità competente nel corso dello svolgimento della V.I.A. (n.d.r. postuma) può consentire la prosecuzione sono soltanto le attività soggette a V.I.A. ed elencate nell'Allegato III alla Parte II del D. Lgs. n. 152/2006 per i progetti di competenza delle Regioni e delle Province autonome [...]».

Le conclusioni cui giunge codesto Ministero, coerentemente con quanto previsto dall'Art. 29, c. 3 del vigente D.Lgs. 152/2006, laddove, nelle more dello svolgimento della procedura di V.I.A. postuma, stabilisce che «[...] l'autorità competente può consentire la prosecuzione dei lavori o delle attività a condizione che tale prosecuzione avvenga in termini di sicurezza con riguardo agli eventuali rischi sanitari, ambientali o per il patrimonio culturale.», si basano sulle seguenti considerazioni: «I "lavori o le attività", di



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

cui può essere consentita la prosecuzione dall'Autorità competente nel corso dello svolgimento della V.I.A. postuma, sono soltanto i lavori "o" le attività soggetti a V.I.A. ed elencati nell'Allegato III alla Parte II del D. Lgs. n. 152/2006 per i progetti di competenza delle Regioni e delle Province autonome. Per quanto concerne le "attività" di cui può essere consentita la prosecuzione nel corso dello svolgimento della V.I.A. postuma si tratta, quindi, esclusivamente delle attività menzionate alle lett. a), b), f), g), u), v), dell'Allegato III, Parte II, Cod. ambiente. Occorre tenere presente che la valutazione di compatibilità ambientale da parte della Regione, ritenuta ammissibile anche se "postuma", dovrà prendere a riferimento il progetto dell'impianto e gli effetti derivanti dalla sua realizzazione, non certo dalla sua messa in esercizio. Pertanto, la V. I.A. ha ad oggetto l'impianto e non l'attività produttiva e del resto, se così non fosse, l'autorità competente in materia di V.I.A. verrebbe ad invadere l'ambito di ulteriori procedimenti autorizzatori di competenza di altre autorità».

Successivamente, nelle premesse della risposta al quesito sub b), il Ministero in indirizzo precisa altresì che «l'autorità competente, qualora oggetto della procedura di V.I.A. sia un impianto o un'opera, pur realizzata, non può consentire, ai sensi dell'art. 29, comma 3, D. Lgs. n. 152/2006, "la prosecuzione dell'attività", autorizzando temporaneamente l'esercizio dell'impianto o lo svolgimento dell'attività produttiva, poiché le "attività" cui fa riferimento la norma citata sono solo quelle oggetto di V.I.A. e indicate nell'Allegato III, Parte II, del codice dell'ambiente».

Si premette, innanzitutto, che considerate le diverse opere o impianti riconducibili, nella Regione Sardegna, alle fattispecie di cui all'art. 29 c. 3 del D.Lgs. n. 152/2006, le conclusioni cui giunge codesto Ministero, sopra riportate, parrebbero obbligare il Servizio scrivente a non poter consentire, nelle more dell'avvio e conclusione dei necessari procedimenti di valutazione ambientale, ad esempio, la prosecuzione dell'esercizio di impianti deputati allo svolgimento di servizi di pubblica utilità (tra cui numerosi impianti di depurazione acque reflue urbane e/o industriali, impianti di gestione rifiuti, etc.), la cui interruzione arrecherebbe, paradossalmente, significativi impatti negativi ambientali, sanitari e sociali. Lo stesso dicasi per lo svolgimento dell'attività di impianti produttivi, realizzati da parte di soggetti privati facendo affidamento su provvedimenti amministrativi illegittimi, in quanto adottati in violazione della disciplina sulla valutazione di impatto ambientale, la cui posizione dovrebbe essere comunque tutelata dalla norma in argomento (ferme restando, ovviamente, le necessarie valutazioni sugli eventuali rischi sanitari, ambientali o per il patrimonio culturale che, comunque, la citata interpretazione ministeriale non consentirebbe di attivare).



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

Non è infatti chiaro se, in linea con la suddetta interpretazione, la non possibilità di consentire la prosecuzione dell'esercizio di un impianto o lo svolgimento di una attività produttiva, per l'Autorità competente ai sensi dell'art. 29, c. 3, del vigente D.Lgs. n. 152/2006, debba essere intesa come impossibilità ad esprimersi nel merito, per difetto di competenza (al fine di non «*invadere l'ambito di ulteriori procedimenti autorizzatori di competenza di altre autorità*»), o debba essere intesa come obbligo di diniego, per la medesima Autorità, alla prosecuzione delle citate attività, pur magari in presenza di atti autorizzativi pienamente efficaci, seppur illegittimi per le motivazioni già rappresentate.

Lo Scrivente ritiene necessario che codesto Ministero meglio espliciti i criteri o i riferimenti normativi a supporto della suddivisione dei progetti elencati nell'Allegato III alla parte II del D.Lgs. 152/2006, e s.m.i., tra "*lavori*" e "*attività*", che hanno ricondotto queste ultime alle categorie ascrivibili alle sole lettere a), b), f), g), u), v) del medesimo Allegato. Detto aspetto risulta dirimente anche al fine di operare un'analoga, coerente, suddivisione dei progetti elencati nell'Allegato IV alla parte II del medesimo Decreto, considerato che l'Art. 29, c. 3 prevede, oltre alla V.I.A., la Verifica di assoggettabilità "postuma".

Inoltre, pur considerando la predetta suddivisione tra "*lavori*" e "*attività*", dalla lettura della risposta all'interpello in oggetto, non risulta chiaro se sia consentito all'Autorità competente in materia di V.I.A. esprimersi sulla prosecuzione degli stessi, ai sensi della disposizione di legge in questione, nel caso in cui l'opera o l'attività non sia dotata di un valido titolo autorizzativo sebbene, come nel caso da cui è originato l'interpello in questione, a causa di un annullamento motivato per la rilevata necessità di previa sottoposizione a V.I.A. È parere dello Scrivente che la medesima Autorità possa incidere solo se gli unici atti mancanti siano i provvedimenti in materia di V.I.A. (Verifica di assoggettabilità compresa), non già se il progetto sia carente sotto altri profili di carattere autorizzativo, che non sembra possano essere compensati dall'atto di assenso sulla prosecuzione dei "*lavori*" o delle "*attività*", eventualmente rilasciato dalla medesima Autorità competente.

Pertanto, in merito alle argomentazioni di cui ai punti precedenti, al fine di applicare correttamente le indicazioni fornite con la risposta in oggetto e non incorrere in errori interpretativi nello svolgimento delle attività di competenza, si chiede cortesemente a codesto Ministero di voler chiarire:

- i criteri o i riferimenti normativi alla base della suddivisione tra "*lavori*" e "*attività*" delle categorie di opere di cui agli allegati alla parte II del D.Lgs. 152/2006 e di voler in particolare specificare, qualora fosse confermata la suddetta interpretazione, anche l'elenco delle "*attività*" dell'Allegato IV alla parte II del D.Lgs. 152/2006;



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

- se, in linea con la suddetta interpretazione, l'impossibilità di consentire la prosecuzione dell'esercizio di un impianto o lo svolgimento di una attività produttiva, per l'Autorità competente ai sensi dell'art. 29, c. 3 del vigente D.Lgs. n. 152/2006, debba essere intesa come impossibilità ad esprimersi nel merito, per difetto di competenza, o debba essere intesa come obbligo di formulare un diniego, da parte della citata Autorità, alla prosecuzione delle medesime attività;
- se, nelle more dell'avvio e conclusione dei necessari procedimenti di valutazione ambientale, sia consentito all'Autorità competente in materia di V.I.A. esprimersi sulla prosecuzione dei "lavori" o delle "attività", ai sensi della disposizione di legge in oggetto, nel caso in cui l'opera non sia dotata di un valido titolo autorizzativo, con particolare riferimento al caso in cui lo stesso titolo sia stato oggetto di annullamento motivato unicamente dalla rilevata necessità di previa sottoposizione a V.I.A.

Da ultimo, si ritengono altresì meritevoli di chiarimenti e/o rettifica le citate affermazioni, di seguito riportate: *«Occorre tenere presente che la valutazione di compatibilità ambientale da parte della Regione, ritenuta ammissibile anche se "postuma", dovrà prendere a riferimento il progetto dell'impianto e gli effetti derivanti dalla sua realizzazione, non certo dalla sua messa in esercizio. Pertanto, la V.I.A. ha ad oggetto l'impianto e non l'attività produttiva e del resto, se così non fosse, l'autorità competente in materia di V.I.A. verrebbe ad invadere l'ambito di ulteriori procedimenti autorizzatori di competenza di altre autorità»*. Lo Scrivente, infatti, coerentemente con la normativa comunitaria^[1] e nazionale vigente in materia di valutazione di impatto ambientale, ha sempre valutato gli effetti sull'ambiente di un progetto, sottoposto alla valutazione di impatto ambientale (Verifica/V.I.A.), connessi alle fasi di costruzione, esercizio e, se pertinente, demolizione del progetto stesso. Si ritiene pertanto che la V.I.A. debba necessariamente avere per oggetto anche l'attività produttiva, con riferimento ai potenziali impatti che l'esercizio della stessa può determinare sulle diverse matrici ambientali.

Il Servizio è a disposizione per eventuali chiarimenti.

Distinti saluti.

Il Direttore del Servizio

Daniele Siuni



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

[\[1\]](#) A mero titolo d'esempio, considerato n. 22 Direttiva 2014/52/UE: *“Al fine di garantire un livello elevato di protezione dell'ambiente e della salute umana, le procedure di screening e le valutazioni dell'impatto ambientale dovrebbero tener conto dell'impatto del progetto in questione nel suo complesso, compresi ove opportuno gli strati superficiali e sotterranei durante le fasi di costruzione e di funzionamento e, se del caso, di demolizione”.*

Siglatu da :

FELICE MULLIRI